

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 settembre 2003, n. 1248.

Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Visto il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni, recante il conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la L.R. 25 novembre 1998, n. 41, recante norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego;

Vista la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il D.M. 13 gennaio 2000, n. 91, regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il D.P.C.M. 13 gennaio 2000, atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili;

Visto il D.M. 7 luglio 2000, n. 357, regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla L. 68/1999;

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, regolamento di esecuzione della L. 68/1999;

Visto il D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, regolamento recante modificazioni al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici;

Visto il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, recante disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la propria D.G.R. n. 1279 del 21 ottobre 2000, primi indirizzi L. 68/1999, norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un atto che, da un lato, uniformi nel territorio regionale l'applicazione della L. 68/1999, tenendo anche conto delle esperienze maturate dalle Province, titolari della gestione del collocamento mirato delle persone con disabilità, e dall'altro dia piena attuazione delle competenze che la legge stessa e la normativa collegata riservano alla Regione;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di approvare l'atto di «Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili», che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4. di rendere disponibile l'atto di indirizzi di cui sopra nel sito internet www.formazioneilavoro.regione.umbria.it.

Il Relatore
Grossi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Indirizzi regionali per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

L'assunzione di questo atto di indirizzi corrisponde ad una scelta operata d'intesa con le Province e le parti sociali nel momento in cui, dovendo la Regione adottare obbligatoriamente una legge per disciplinare il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e i suoi organi amministrativi, si è posto l'interrogativo se ricomprendere in un unico testo legislativo anche tutte le altre competenze che la L. 68/99 e la normativa ad essa collegata pongono in capo alla Regione stessa. È stato allora deciso di ricorrere alla legge solo per quanto riguarda il Fondo regionale, mentre per le restanti materie si è ritenuto opportuno utilizzare uno strumento più flessibile, quello appunto dell'atto di indirizzo tramite una delibera di Giunta regionale, considerato che la L. 68/99 può ancora considerarsi in una fase sperimentale, date le profonde innovazioni normative e culturali apportate rispetto alla previgente disciplina.

Altra finalità dell'atto di indirizzi è quella di fornire uno strumento che garantisca in regione un'applicazione uniforme e condivisa della normativa, in particolare con le amministrazioni provinciali, che hanno collaborato attivamente alla sua stesura e che sono gli uffici competenti per la gestione del collocamento mirato delle persone con disabilità. In particolare si è trattato di sistematizzare e disciplinare una serie di istituti innovativi che la L.68/99

ha introdotto senza scendere nel dettaglio, anche laddove alcune ipotesi-quadro sono state definite a livello nazionale con il concorso delle regioni.

L'atto di indirizzi si prefigge inoltre di creare nella materia una stretta interrelazione tra i Servizi per l'impiego ed i Servizi sociali, disegnando il quadro definitivo cui pervenire nel momento in cui entrambi i sistemi saranno perfettamente a regime.

Alcune parti del suo contenuto, infine, sono sottoposte alla condizione di una eventuale modifica in relazione alla definizione delle normative nazionali sul mercato del lavoro a tutt'oggi ancora in corso.

È stata prevista la costituzione di un gruppo tecnico nel quale intervengono gran parte dei soggetti coinvolti a vario titolo nella materia, con lo scopo di garantire il raccordo e le interrelazioni indispensabili per l'attuazione del collocamento mirato, fine ultimo della L. 68/99. Il gruppo è anche strettamente correlato con gli organismi di concertazione regionale e provinciali (commissioni tripartite), al fine di mantenere in capo agli stessi soggetti che seguono le politiche regionali del lavoro nel loro complesso anche le competenze e gli interventi che ineriscono la particolare categoria di disoccupate/i con disabilità. Tutto questo allo scopo di dare vita in regione ad un sistema organico ed integrato delle politiche per l'impiego e sociali a favore delle persone con disabilità e per garantire uno strumento che supporti l'implementazione della legge nelle sue molteplici sfaccettature, ne assicuri l'uniformità di applicazione sul territorio regionale, sia punto di riferimento per la valutazione di esperienze innovative e significative, per l'analisi e l'approfondimento di varie tematiche e, come già detto, per il raccordo con gli organismi collegiali di concertazione.

Nell'atto viene definito l'assetto del sistema, individuando nei servizi provinciali per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità gli uffici competenti per il collocamento mirato delle persone con disabilità, definendo le loro competenze e le attività che, in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 41/98, potranno anche essere affidate a terzi.

È previsto inoltre un percorso di rigoroso controllo per il caso, consentito dalla legge, in cui le Province affidino l'attività di inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Sono state altresì formalizzate le competenze nella materia dell'Agenzia Umbria Lavoro, che si sostanziano nell'attività di monitoraggio quali-quantitativo sull'applicazione della norma nel territorio regionale.

Altro tema trattato è quello delle graduatorie per l'avviamento al lavoro, sia presso datori di lavoro privati che pubblici. Per il primo caso la L. 68/99, art. 8, c. 4, prevede che le regioni definiscano le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, sulla base, prioritariamente, dei criteri indicati nel DPR 333/2000, art. 9, c. 3.

Per il secondo caso i criteri e le relative valutazioni sono stabilite dal DPR 333/2000, art. 9, c. 5, che rinvia sostanzialmente al DPR 246/97, consentendo però alle regioni di individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 4 del D.leg.vo 469/97, come modificato dall'art. 6, c. 2, lett. b), della L. 68/99.

L'operazione che si è voluta condurre su questo aspetto, per ragioni di equità sostanziale, è stata quella di pervenire a criteri e valutazioni univoche sia per l'avviamento presso datori di lavoro privati che pubblici. Questo si è ottenuto integrando i criteri del privato con la percentuale di invalidità che era criterio solo del pubblico ed integrando i criteri del pubblico, attraverso la proposta dei comitati tecnici provinciali, con la difficoltà di locomozione nel territorio, che era criterio solo del privato.

Si sono così definiti criteri e valutazioni uniformi, come dettagliati nel testo.

La difficoltà di locomozione sul territorio, che è l'elemento innovativo, si ritiene vada intesa quale limitazione funzionale riconducibile ad una infermità fisica e/o psico-fisica che determina la riduzione della capacità di movimento in modo autonomo. La condizione di oggettiva difficoltà di locomozione e la relativa graduazione deve essere desunta dal verbale stilato dalla commissione medica ex L. 104 in sede di accertamento delle condizioni di disabilità ed eventualmente anche dal verbale di accertamento dell'handicap, i quali dovranno pertanto contenere questa valutazione, espressa nelle forme «massima - media - lieve».

Sono infine definite anche le modalità generali per l'avviamento numerico, lasciando alle province la facoltà di una declinazione che tenga conto delle specificità del territorio.

Questa parte, come chiarito più sopra, sarà eventualmente rimodulata in relazione ai contenuti della modifica del D.leg.vo 181/2000 e all'emanazione dei provvedimenti regionali previsti dal DPR 442/2000, art. 1, c. 2.

È stato sistematizzato l'istituto dell'esonero parziale, definendone confini, modalità e termini di concessione e sono state individuate, come richiesto anche dalla L. 68/99, modalità semplificate per le domande di rinnovo o per la modifica dell'autorizzazione all'esonero parziale.

Per quanto attiene alle modalità e procedure di pagamento del contributo esonerativo, che, lo ricordiamo, è una delle fonti di implementazione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, si rinvia alle modalità già definite con DGR 1279 del 31 ottobre 2000, i cui contenuti sono integralmente richiamati.

Particolarmente rilevanti sono i rapporti con gli organi periferici del Ministero del lavoro, in capo ai quali è rimasta la competenza della vigilanza sull'applicazione delle norme sul lavoro, quindi anche sulla L. 68/99, e della eventuale irrogazione delle sanzioni, che confluiscono nel Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le inadempienze dei datori di lavoro. Si rende pertanto necessaria una fattiva collaborazione e un flusso continuo e sistematico di informazioni, anche con le Province, sia sotto il profilo giuridico, a tal fine il direttore della Direzione regionale del lavoro è membro del gruppo tecnico di coordinamento di cui è prevista l'istituzione, sia sotto il profilo finanziario, per consentire un costante monitoraggio dell'andamento del fondo regionale.

Al punto 7 dell'atto, nel ribadire la competenza per il collocamento mirato delle persone con disabilità ai Servizi provinciali, si è creata una sinergia tra questi e i Servizi sociali, attraverso l'istituzione all'interno di ciascun SAL (Servizio di accompagnamento al lavoro, presente in ogni ambito territoriale previsto dal piano sociale regionale) di una sezione specialistica espressamente dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, che si raccorda con i Servizi per l'impiego delle province, ma anche con le Commissioni di accertamento della disabilità e con gli Uffici della cittadinanza previsti dal piano sociale regionale.

Questa integrazione, particolarmente complessa e per la cui piena realizzazione occorrerà ancora del tempo, si realizzerà mediante la stipula di appositi protocolli operativi tra i diversi soggetti.

Sono state quindi individuate le diverse tipologie di convenzioni previste dalla L. 68/99, le condizioni alle quali i datori di lavoro possono accedervi ed i modelli di convenzione-tipo, da adottarsi su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle convenzioni-quadro che sono state definite a livello nazionale d'intesa fra le regioni e il Ministero del lavoro.

Vengono inoltre regolati la durata delle convenzioni ed i parametri a cui tale durata deve essere legata, tenendo

altresì conto di eventuali particolari situazioni in cui possono trovarsi i datori di lavoro privati e dei vincoli imposti a quelli pubblici, dando anche rilievo alla partecipazione delle OO.SS. dei lavoratori.

Per quanto attiene al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, si rinvia alla legge regionale sulle politiche attive del lavoro, di recente approvata dal Consiglio regionale, in cui lo stesso è disciplinato (L.R. 23 luglio 2003, n. 11).

Per quanto attiene invece alla quota regionale del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, la cui istituzione è prevista dalla L. 68/99, art. 13, c. 4, e il cui funzionamento è disciplinato dal DM 91/2000, è prevista la ripartizione annuale tra le Province attraverso un criterio qualitativo, salvaguardando la facoltà della Regione di spostare le risorse già attribuite da una provincia all'altra a seguito di verifica sull'utilizzo.

È prevista la riserva del 10 per cento delle risorse per la fiscalizzazione legata all'assunzione di lavoratrici/lavoratori con handicap intellettuale e psichico.

Infine è stabilito che l'erogazione dei benefici contributivi previsti per l'assunzione di persone con disabilità con elevata percentuale di invalidità, i cui importi sono a carico della quota regionale del Fondo nazionale, sia effettuata con il metodo della compensazione tramite INPS e INAIL, con i quali la Regione Umbria ha già stipulato apposita convenzione, in attesa di un'auspicata modifica delle pro-

cedure di erogazione, che risultano oggi eccessivamente lunghe e macchinose.

La parte relativa alla fase transitoria individua in particolare un punto ancora debole del sistema, cioè la redazione per tutte le persone con disabilità del profilo socio-lavorativo da parte delle commissioni di cui alla L. 104/92, art. 4. Il problema è in via di risoluzione grazie alla istituzione di n. 3 nuove commissioni accanto alle due preesistenti, anche per far fronte ai nuovi compiti ad esse attribuiti dalla L. 68/99. Tuttavia, in attesa che esse siano pienamente operative, i Comitati tecnici sono chiamati, anche per le competenze specifiche presenti al loro interno, a svolgere fattivamente il proprio ruolo di favorire e valutare l'incontro fra domanda ed offerta, anche in assenza del sopra citato profilo.

Infine è previsto che la documentazione che comprova la difficoltà di locomozione nel territorio, in considerazione della novità del criterio introdotto, per la graduatoria riferita al 31 dicembre 2003 possa essere presentata entro il 31 marzo 2004, data ultima per l'approvazione delle graduatorie.

Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

**INDIRIZZI REGIONALI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68,
RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI****1. GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO.**

Nell'ambito delle finalità volte a realizzare un sistema organico e integrato delle politiche per l'impiego e sociali a favore delle persone con disabilità della regione Umbria, è istituito presso la Regione, Servizio competente in materia di politiche del lavoro, un gruppo tecnico di coordinamento permanente, quale strumento di supporto alla implementazione e alla uniformità applicativa della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il gruppo è presieduto dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche del lavoro o suo delegato ed è composto da:

- Il direttore dell'AUL o suo delegato.
- Il direttore della Direzione regionale del lavoro o suo delegato.
- Due funzionari della Regione Umbria, in rappresentanza dei Servizi competenti in materia di programmazione sociale e politiche del lavoro, che garantiscono anche il raccordo e il supporto con la Commissione regionale tripartita.
- Un funzionario del Servizio competente in materia di inserimento lavorativo dei disabili della Provincia di Perugia, che garantisce il raccordo con la Commissione provinciale tripartita e il Comitato tecnico.
- Un funzionario del servizio competente in materia di inserimento lavorativo dei disabili della Provincia di Terni, che garantisce il raccordo con la Commissione provinciale tripartita e il Comitato tecnico.
- Due tecnici esperti della L. n. 68/1999 designati congiuntamente dalle associazioni delle persone disabili presenti nelle Commissioni provinciali tripartite, uno per ciascuna provincia;
- Un tecnico esperto dei servizi sociali di ciascun comune capoluogo.
- Un tecnico esperto designato congiuntamente dalle OO.SS.LL. presenti nella Commissione regionale tripartita.
- Un tecnico esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita.
- Un tecnico esperto della L. n. 68/99 in rappresentanza della cooperazione sociale di tipo B, designato congiuntamente dalle Centrali cooperative.

In particolare il gruppo tecnico supporta la Commissione regionale tripartita (d'ora in avanti CRT) nella applicazione uniforme della L. n. 68/99 su tutto il territorio regionale. A tal fine raccoglie segnalazioni su esperienze innovative e significative nella materia e ne favorisce la diffusione, promuove approfondimenti su temi specifici (telelavoro, interinale, ecc.), propone soluzioni ed iniziative di applicazione della norma e si raccorda con il Comitato regionale di cui alla normativa che disciplina il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Il gruppo di lavoro riferisce sull'attività svolta alla CRT ogni 6 mesi o a richiesta dell'organo collegiale.

2. UFFICI COMPETENTI.

Gli uffici competenti per il collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui alla L. 68/99, sono le strutture provinciali per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Essi operano al fine dell'informazione, dell'orientamento, della formazione e di tutti gli atti amministrativi necessari per l'ingresso dei lavoratori con disabilità nel sistema regionale per il collocamento mirato, nonché, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, al fine della promozione, dell'attuazione e della verifica dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Le strutture provinciali di cui al comma 1, per le azioni informative e di prima accoglienza, si potranno avvalere, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 41/98, art. 4, comma 5, di qualificate strutture pubbliche o private.

Sono altresì competenze delle strutture provinciali di cui al comma 1: a) l'approvazione e la stipula delle convenzioni di cui al paragrafo 8 del presente atto di indirizzi; b) l'ammissione e la concessione degli incentivi; c) la concessione dell'esonero parziale; d) la concessione della compensazione territoriale; e) la formulazione, aggiornamento e approvazione della graduatoria unica e della graduatoria prevista dal DPR n. 246/97; f) il raccordo e il supporto nella materia alla Commissione provinciale tripartita (d'ora in avanti CPT) e al comitato tecnico; g) la procedura di avviamento a selezione presso datori di lavoro pubblici.

Nel caso in cui le strutture provinciali affidino l'attività volta all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 469/97, art. 10, come modificato dalla L. n. 388/2000, art. 117, cc. 3 e 4, il contenuto della relativa convenzione tipo, uniforme per tutto il territorio regionale, sarà definito dal gruppo di cui all'art. 1, su parere della CRT, e approvato dalle CPT.

Le strutture provinciali di cui al comma 1 operano al fine di garantire il livello massimo di informazione, trasparenza e consapevolezza delle opportunità offerte dalla L. n. 68/99 nei confronti delle persone con disabilità e delle aziende obbligate e non.

3. MONITORAGGIO E MODULISTICA.

L'Agenzia Umbria Lavoro è responsabile del monitoraggio relativamente alle modalità di applicazione sul territorio regionale della L. n. 68/99.

Per esercitare tale funzione l'Agenzia provvederà, entro un anno dalla presente delibera, innanzitutto alla raccolta ed analisi dei dati statistici che le Province concorderanno di inviare periodicamente all'Agenzia stessa.

Ad integrazione di tali statistiche, l'Agenzia curerà inoltre la rilevazione in modo diretto di ulteriori dati di tipo qualitativo - in particolare finalizzati a cogliere sia le criticità che le buone prassi nelle modalità di gestione operativa dei processi connessi all'attuazione della L. n. 68/99 - mediante la realizzazione di ricerche periodiche (focus-group a rappresentanza variabile, indagini campionarie, etc.) in funzione delle tematiche specifiche di volta in volta affrontate.

A sintesi delle diverse fonti e modalità conoscitive l'Agenzia disporrà la redazione di report da inviarsi periodicamente alla Regione.

La Regione, d'intesa con le Province e con l'AUL, definisce la modulistica, omogenea su tutto il territorio regionale, relativa alle rilevazioni statistiche sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

cazione della L. n. 68/99, nonché alle procedure di valutazione.

4. GRADUATORIE.

La formulazione della graduatoria per l'avviamento al lavoro presso i datori privati, d'intesa con le Province e in attuazione di quanto previsto dalla L. n. 68/99, art. 8, commi 2, 3 e 4, e dal DPR n. 333/2000, art. 9, sarà effettuata secondo i seguenti criteri tra loro concorrenti:

- a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- b) condizione economica;
- c) carico familiare;
- d) difficoltà di locomozione nel territorio;
- e) grado di invalidità della persona disabile.

Ai fini della valutazione dei criteri per l'attribuzione dei relativi punteggi per quanto attiene ai punti a), b), c) ed e) del precedente comma si terrà conto di quanto previsto nella tabella allegata al DPR n. 246/97. Per quanto attiene al punto d) (difficoltà di locomozione sul territorio) saranno attribuiti punti -12 per difficoltà lieve, -18 per difficoltà media, -24 per difficoltà massima, secondo le risultanze della scheda per la definizione delle capacità redatta dalle Commissioni di cui alla L. n. 104/92, art. 4, ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000 o della certificazione rilasciata dalle stesse Commissioni per l'accertamento dell'handicap. Saranno inoltre attribuiti punti +3 o -3 in caso di presenza o meno di patente di guida.

Relativamente alla graduatoria per le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici, i criteri che concorrono alla sua formulazione e le loro valutazioni sono quelli di cui alla tabella allegata al DPR n. 246/97. Su proposta dei Comitati tecnici provinciali di cui alla L. n. 68/1999, art. 6, comma 2, lettera b), ai sensi del DPR n. 333/2000, art. 9, è individuato quale ulteriore elemento di valutazione quello della difficoltà di locomozione sul territorio, valutato come indicato al capoverso precedente.

Pertanto i criteri che concorrono alla formulazione della graduatoria per l'avviamento al lavoro presso datori privati e di quella per le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici sono:

- I. anzianità di iscrizione negli elenchi delle persone disabili di cui alla L. n. 68/99, art. 1, c. 1;
- II. condizione economica (non è considerato a tal fine il reddito delle prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa, nonché ogni altro reddito esente da IRPEF);
- III. carico familiare;
- IV. grado di invalidità;
- V. difficoltà di locomozione sul territorio.

La valutazione degli elementi di cui ai punti I., II., III. e IV. viene effettuata secondo quanto previsto nella tabella allegata al DPR n. 246/97; la valutazione dell'elemento di cui al punto V. è effettuata secondo quanto previsto al secondo capoverso del presente paragrafo.

Nella graduatoria il lavoratore con punteggio minore precede quello con punteggio maggiore; in caso di parità di punteggio i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in base all'età, valutata secondo quanto previsto dalla L. n. 127/97 art. 3, c. 7, come modificata dalla L. n. 191/98, art. 2, c. 9.

La graduatoria unica delle persone con disabilità disoccupate è annuale, predisposta con il punteggio complessivo riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno e approvata nei 90 gg. successivi.

L'avviamento con chiamata numerica presso datori di lavoro privati dei lavoratori/delle lavoratrici con disabilità potrà essere effettuato con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro secondo procedure applicative, definite da ciascuna Provincia, che individuino anche modalità e forme di adesione che prescindano dalla presenza fisica dell'interessato.

Le assunzioni obbligatorie presso enti pubblici sono effettuate in tutta la regione con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, nel rispetto delle procedure richiamate al precedente capoverso.

Le strutture provinciali, come definite al punto 2. del presente atto di indirizzi, valuteranno i casi di mancata risposta alla convocazione o di rifiuto di un posto di lavoro da parte del lavoratore con disabilità e, solo in caso di assenza di giustificato motivo per due volte consecutive, provvederanno alla segnalazione alla Direzione provinciale del lavoro (d'ora in avanti DPL) competente per gli adempimenti conseguenti: decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di 6 mesi. Tale disposizione potrà essere rimodulata in relazione all'emanazione della normativa regionale in applicazione del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

5. ESONERI PARZIALI.

L'istituto dell'esonero parziale si configura come strumento meramente residuale rispetto alle possibilità di inserimento mirato previste dalla L. n. 68/99.

L'accesso a detto istituto non è consentito ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, in quanto perderebbe la connotazione di «parzialità» prevista dalla normativa e farebbe venir meno la finalità perseguita dalle legge.

Circa le modalità e procedure di pagamento del contributo esonerativo, si rinvia a quanto disposto con D.G.R. n. 1279 del 31 ottobre 2000, che qui si intende richiamata.

Gli uffici competenti dalla provincia richiederanno in ogni caso alla DPL competente o, se reso opportuno dalla specifica natura dell'attività, alla ASL, un rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta dall'azienda e la sussistenza o meno delle condizioni di faticosità della prestazione, di pericolosità e di particolari modalità di svolgimento dell'attività, di cui al D.M. n. 357 del 7 luglio 2000, art. 3, c. 1.

La misura percentuale dell'esonero viene concessa secondo quanto previsto dal D.M. n. 357/2000, art. 3, c. 2.

Il periodo massimo di prima concessione è di mesi 24.

Il successivo unico rinnovo non può avere durata superiore alla prima concessione e comunque non oltre i 12 mesi.

Ai sensi del DM n. 357/2000, art. 4, c. 3, il rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale è concesso dagli uffici provinciali senza richiedere l'intervento delle DPL a condizione che la relativa richiesta sia accompagnata da autocertificazione dell'impresa sulla permanenza delle condizioni che hanno consentito la prima concessione.

La modifica dell'autorizzazione determinata da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa è concessa dagli uffici provinciali senza richiedere l'intervento delle DPL nei casi in cui i mutamenti richiamati dall'impresa siano riscontrabili negli atti in possesso degli uffici stessi.

6. SANZIONI E RAPPORTI CON LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO.

L'attività ispettiva in materia di assunzioni delle persone con disabilità, come per tutta la materia del lavoro, e la irrogazione delle relative sanzioni sono di pertinenza della DPL territorialmente competente, anche su segnalazione degli uffici provinciali e delle CPT.

Gli importi delle sanzioni dovranno essere versati sul c/c postale n. 00143065 intestato a Regione Umbria - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili - Capitolo di bilancio in entrata n. 2982, specificando il riferimento normativo della sanzione (L. n. 68/99, art. 5, c. 5; art. 15, c. 1; art. 15, c. 4).

Gli uffici provinciali, anche sulla base degli indirizzi delle CPT, attueranno ogni forma di raccordo con le DPL, comunicando alle stesse ogni provvedimento adottato relativamente all'applicazione della L. n. 68/99 e chiedendo di essere a loro volta informati sugli esiti degli interventi e sulle eventuali sanzioni irrogate e di informare altresì le competenti CPT.

7. RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI.

Nell'ambito dei livelli di prestazioni essenziali, richiamati dall'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e declinati nel piano sociale regionale, viene attivato in ogni Ambito territoriale previsto dal citato piano un servizio di accompagnamento al lavoro (SAL), anche con riferimento agli artt. 24, c. 1, lett. b), e 25 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.

I Servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) sono servizi di comunità a scala territoriale sovracomunale, ricompresi nei piani di zona con uno standard quantitativo di n. 1 SAL per ambito territoriale, che operano avvalendosi dell'impiego di équipe multiprofessionale comprensiva di operatori della mediazione.

L'attività dei SAL è diretta in generale alle fasce deboli, comprensive di quei soggetti che hanno bisogno di mediazione specialistica (persone con disabilità), nonché ai soggetti appartenenti ad aree di disagio sociale che per eventi personali, fragilità soggettive, contiguità con i circuiti della marginalità sociale sono esposti a processi di esclusione.

Il SAL è deputato alla costruzione di progetti personalizzati, all'interno dei quali ricomporre il quadro della condizione socio-ambientale-professionale della persona, utili a realizzare azioni di accompagnamento finalizzate all'inserimento lavorativo.

Presso ogni SAL è costituita una sezione operativa disabili, dotata delle necessarie risorse, dedicata alle persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale inseribili nel mondo del lavoro.

I SAL sezione operativa disabili di cui al precedente capoverso operano in collegamento con gli uffici competenti della Provincia di cui al paragrafo 2., con la Commissione di accertamento di cui all'art. 1, comma 4 della legge n. 68 del 1999 e con gli Uffici della cittadinanza previsti dal piano sociale regionale, quale servizio sociale di base deputato a rilevare le situazioni di bisogno individuale e collettivo.

La Commissione di accertamento acquisisce dal SAL

sezione operativa disabili tutte le notizie utili per individuare la posizione della persona con disabilità nel proprio ambiente di vita e predisporre la relazione di propria competenza ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13 gennaio 2000.

Il raccordo fra SAL sezione operativa disabili e Uffici competenti della Provincia per il collocamento mirato è realizzato mediante la stipula di appositi protocolli operativi che prevedano riunioni interprofessionali sistematiche, a cadenza periodica, fra gli operatori dei due servizi, al fine di definire progetti personalizzati che tengano conto dei bisogni globali del soggetto e garantiscano la condivisione e l'unitarietà dell'intervento.

8. CONVENZIONI.

Le ipotesi di convenzioni previste dalla L. n. 68/99 sono:

a) art. 11, c. 1, di inserimento lavorativo

b) art. 11, c. 4, di integrazione lavorativa

c) art. 11, c. 5, con cooperative sociali e loro consorzi, associazioni di volontariato, organismi di cui agli artt. 17 e 18 della L. n. 104/92 e altri soggetti pubblici e privati idonei a realizzare gli obiettivi della legge;

d) art. 12, c. 1, di inserimento temporaneo delle persone con disabilità presso cooperative sociali e disabili liberi professionisti;

e) art. 12, c. 4, di inserimento lavorativo temporaneo delle persone con disabilità detenute.

Gli schemi di convenzione di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma 1, allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, e indicanti gli standard minimi di contenuto delle predette convenzioni, sono adottati uniformemente su tutto il territorio regionale. Eventuali modifiche ed integrazioni sostanziali degli schemi, al fine di mantenere l'uniformità sul territorio regionale, saranno adottati con delibera della Giunta regionale.

Le convenzioni di cui al punto c) dovranno presentare carattere di innovatività della esperienza oggetto della convenzione stessa e contribuire ad elevare il livello qualitativo dell'offerta di lavoro. Per il finanziamento di tali convenzioni si potrà fare ricorso al fondo regionale per l'occupazione dei disabili e alle risorse dell'Obiettivo 3 2000/2006.

Per la stipula delle convenzioni di cui alla lettera d):

A. la cooperativa deve risultare iscritta da almeno 1 anno nell'albo regionale di cui alla L. n. 381/91, art. 9, deve avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa e deve applicare ai dipendenti il contratto collettivo nazionale di riferimento relativo all'attività svolta;

B. il disabile libero professionista deve risultare iscritto da almeno 1 anno nell'albo professionale e autocertificare di avere effettivamente esercitato la professione.

Gli uffici provinciali informeranno regolarmente le CPT sulle convenzioni stipulate.

La durata delle convenzioni ex art. 11 è legata ai seguenti parametri:

a) rapporto tra il volume dell'intera quota di riserva e l'entità della copertura (totale o parziale) dedotta in convenzione;

b) rapporto tra gli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell'impresa e le specifiche condizioni della persona con disabilità;

c) valutazione dell'impegno diretto del datore di lavoro relativo all'occupabilità delle persone con disabilità in termini di partecipazione agli oneri per le attività di tirocinio, di orientamento, di formazione professionale.

Per le aziende private l'obbligo può essere assolto nell'arco di 12 mesi, elevabili a 24 qualora i motivi della dilazione o programmazione temporale derivino da cause afferenti i parametri sub b) e c) e/o da temporanee difficoltà economiche e/o da altri motivi opportunamente documentati, sentite, nel caso di richiesta per 24 mesi, le RSU aziendali, se presenti.

In situazioni che possono essere ricondotte al carattere di assoluta eccezionalità, legate anche alla qualificazione e riqualificazione professionale per favorire l'inserimento lavorativo, ai vincoli derivanti alle pubbliche amministrazioni nell'attuazione dei piani di assunzione e ad altre casistiche che la competente CPT sarà chiamata di volta in volta a valutare, la durata di tali convenzioni può essere prevista fino a 36 mesi, comunque sentite le RSU aziendali, se presenti, e acquisito il parere favorevole della Commissione provinciale tripartita.

Per le aziende pubbliche, oltre che dei parametri indicati ai punti a), b) e c), va tenuto conto anche del piano triennale di assunzione elaborato ed approvato, in quanto l'obiettivo primario è quello di assicurare alla persona disabile la stabilità dell'occupazione.

Nel caso in cui la programmazione triennale consenta la copertura solo parziale della quota d'obbligo, fermo restando il vincolo per gli enti di programmare la copertura totale, il datore di lavoro pubblico è tenuto a procedere con ogni forma e mezzo offerti dall'ordinamento in materia di occupazione per ricoprire le restanti quote di riserva, anche temporaneamente.

Nel caso di convenzioni aventi durata pluriennale è richiesto l'inserimento di un numero di persone con disabilità non inferiore, in ragione d'anno, al 20 per cento della quota spettante non coperta e comunque di almeno 1 unità.

Tale vincolo può essere rimosso in presenza di assunzioni di persone con disabilità psichica o caratterizzate da particolari difficoltà di inserimento, di aziende di nuova costituzione o in fase di nuovo insediamento; di situazioni di difficoltà economiche e/o occupazionali, di altri motivi opportunamente documentati.

La durata delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12 della L. n. 68/99 è quella prevista dal DPR n. 333/2000, art. 10, c. 3.

9. MISURE DI AGEVOLAZIONE AGEVOLAZIONI.

Per l'utilizzo del *fondo regionale per l'occupazione dei disabili*, si rinvia alla normativa regionale che ne disciplina il funzionamento e gli organi amministrativi (L.R. 23 luglio 2003, n. 11).

Per l'utilizzo della quota regionale del *fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili*, la stessa sarà ripartita ogni anno tra le province sulle base del maggior numero di persone con disabilità iscritte ed avviate nell'anno precedente, fatta salva la possibilità di spostare dette risorse da una provincia all'altra a seguito di verifica sull'utilizzo da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno.

Il fondo è destinato alle agevolazioni previste dalla

L. n. 68/99, art. 13, c. 1, lett. a), b) e c), e c. 3.

L'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 13, c. 1, lett. a) e b) a carico del fondo per il diritto al lavoro dei disabili sarà effettuata dall'INPS e dall'INAIL con il metodo della compensazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la Regione e i suddetti Istituti.

L'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 13, c. 1, lett. c) a carico del fondo per il diritto al lavoro dei disabili sarà effettuata dal Servizio competente della Regione Umbria, sulla base dell'istruttoria predisposta dagli Uffici provinciali per l'inserimento lavorativo dei disabili, che dovranno acquisire la documentazione comprovante le spese sostenute e trasmetterla alla Regione, unitamente alla certificazione che le spese, nel caso di trasformazione del posto di lavoro, sono state sostenute a vantaggio di persone con disabilità con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento. Il rimborso riguarderà il 40 per cento delle spese e comunque non potrà superare la somma di € 3000, nei limiti delle risorse disponibili.

L'erogazione delle agevolazioni previste dall'art. 13, c. 3 a carico del fondo per il diritto al lavoro dei disabili sarà effettuata dal Servizio competente della Regione Umbria, sulla base dell'istruttoria predisposta dai Servizi provinciali per l'inserimento lavorativo dei disabili, che certificheranno l'avvenuta stipula della convenzione e il pagamento dei relativi premi INAIL e assicurativi.

Una quota pari al 10 per cento delle risorse annue attribuite alla Regione è riservata alla fiscalizzazione totale per la durata massima di 8 anni dei contributi previdenziali e assistenziali a favore di lavoratori con handicap intellettuale e psichico assunti in base alla legge n. 68 del 1999, indipendentemente dalla percentuale di invalidità.

Le risorse eventualmente non impiegate per tale finalità saranno utilizzate ogni anno per le altre tipologie di intervento previste dalla normativa.

Gli incentivi sono riconosciuti prioritariamente ai datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione e solo in caso di disponibilità dei fondi anche a quelli non soggetti all'obbligo.

10. FASE TRANSITORIA.

I Comitati tecnici, in relazione alle specifiche competenze dei membri, come previste dalla L. n. 68/99, art. 6, c. 2 lett. b, favoriscono e valutano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche nei casi in cui, per cause connesse ai tempi necessari per raggiungere il pieno regime del sistema, per il lavoratore con disabilità interessato non sia stato ancora redatto il profilo socio-lavorativo da parte delle commissioni di cui alla L. n. 104/92, art. 4, in attesa del quale i lavoratori con disabilità sono avviati con riserva.

In attesa della completa messa in rete dei Servizi per l'impiego della regione, le Province adottano ogni accorgimento tecnico-organizzativo per garantire il corretto e continuo flusso di informazioni fra il collocamento ordinario e quello delle persone con disabilità.

Ai fini della valutazione del criterio della difficoltà di locomozione per la graduatoria al 31 dicembre 2003 in via del tutto eccezionale, considerata la novità del criterio introdotto, sarà presa in considerazione la documentazione prodotta entro il 31 marzo 2004.

**MODULISTICA ALLEGATA AGLI INDIRIZZI REGIONALI
PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68,
RECANTE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

Le domande per la stipula delle convenzioni vanno inviate:

— *per la provincia di Perugia a:*

Servizi per l'occupazione alle imprese - Ufficio servizi specialistici e contenzioso -
Collocamento obbligatorio - via Palermo - Perugia;

— *per la provincia di Terni a:*

Ufficio disabili c/o Centro impiego Terni - via Cocceio Nerva - Terni.

pagina 10 - bianca

**MODELLO DI DOMANDA
PER LA PRESENTAZIONE
DELLA PROPOSTA DI
CONVENZIONE**

**Oggetto: Presentazione della «Proposta di Convenzione» ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68, artt. 11 e 12.**

Con la presente il/la sottoscritto/a.....legale
rappresentante dellacon sede legale
in.....richiede l'approvazione dell'allegato
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali e alla stipula della

- ☐ **Convenzione di INSERIMENTO LAVORATIVO, ai sensi dell'art. 11, comma 1,
L. 68/99**
- ☐ **Convenzione di INTEGRAZIONE LAVORATIVA, ai sensi dell'art. 11, comma 4
L. 68/99**
- ☐ **Convenzione di INSERIMENTO TEMPORANEO, ai sensi dell'art. 12 L. 68/99**

In collaborazione

in qualità di partner (*eventuale*)

Durata della convenzione
in mesi

decorrenti dalla data di stipula


Numero totale dei disabili coinvolti:

La stipula della convenzione è finalizzata alla copertura della quota d'obbligo, in maniera

Totale ☐

Parziale ☐

....., li



TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

**MODELLO DI DOMANDA
AGGIUNTIVO IN CASO
DI RICHIESTA DI ACCESSO
AI BENEFICI DI CUI
ALL'ART. 13, C.1, DELLA L. 68/99**

Oggetto: Presentazione della «Proposta di Convenzione» ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 11, e domanda per accedere alle agevolazioni previste dall'art. 13, c. 1.

**Con la presente il/la sottoscritto/a.....legale
rappresentante della.....con sede legale
in**

PRESENTA

l'allegato programma di assunzioni mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali al fine di addivenire alla stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 L. 68/99, e di ottenere le agevolazioni contributive previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 13, comma 1,


CHIEDENDO DI ACCEDERE

- ☐ Alla fiscalizzazione totale (100%) dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata massima di otto anni prevista dall'art. 13 comma 1 lettera a) della legge 68/99, relativamente all'assunzione di un lavoratore disabile che presenta una riduzione della capacità lavorativa sup. al 79% o con Handicap intellettuale e psichico, o minorazioni ascritte dalla 1° alla 3° categoria della tabella annessa T.U. n. 915/78.;
- ☐ Alla fiscalizzazione parziale (50%) dei contributi previdenziali ed assistenziali per la durata massima di cinque anni prevista dall'art. 13 comma 1 lettera b) della legge 68/99, relativamente all'assunzione di un/una lavoratore/lavoratrice disabile che presenta una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4° alla 6° categoria della tabella annessa al T.U. n. 915/78;
- ☐ Al rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro previsto dall'art. 13 comma 1 lettera c).

A tal fine allega:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale sono indicati analiticamente i contributi previdenziali e assistenziali annui a carico del datore di lavoro in relazione alla assunzione dedotta in convenzione. (all. A);
- documentazione inerente le spese.

Perugia, li.....



TIMBRO

E

FIRMA

AII. A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15; ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127; ART. 2 DEL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998 N. 403)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ (_____)

residente a _____ in via _____ n° _____

in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

con sede legale in _____ C.F./P.I. _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art.26 L. 15/68);

in relazione al programma di inserimento lavorativo dedotto nella convenzione ex art. 11 legge 68/99, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge citata

DICHIARA CHE

Per il/la lavoratore/lavoratrice _____

qualifica di _____ livello _____

i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono i seguenti:

_____ € _____

_____ € _____

_____ € _____

_____ pari a un totale annuo di _____ € _____

....., lì

Il/La Dichiarante

N.B. Per le dichiarazioni inviate per posta e mediante delegato, dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

**MODELLO DA ALLEGARE ALLE
RICHIESTE DI CONVENZIONE
EX ART. 11, COMMA 1 E COMMA 4, L. 68/99**

**PROGRAMMA MIRANTE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
OCCUPAZIONALI**

1. PREMESSA

Il datore di lavorointende realizzare un programma di «**Inserimenti lavorativi mirati**»

- ☐ di persone disabili (mediante convenzione di inserimento ex art. 11, comma 1, L.68/99);
- ☐ di persone disabili aventi particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento (mediante convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11, comma 4, L. 68/99)

aventi titolo al Collocamento Obbligatorio.

Tale programma è finalizzato alla copertura della quota d'obbligo in maniera:

☐ totale

☐ parziale

2. ATTIVITÀ AZIENDALE

Breve descrizione

2.1 MANSIONI DISPONIBILI:

Indicare:

- il contratto applicato;
- il profilo e le mansioni da attribuire ai/alle lavoratori/lavoratrici disabili;
- le modalità di svolgimento delle suddette mansioni.

3. NUMERO DEI DISABILI COINVOLTI

Precisare il numero complessivo degli inserimenti dedotti in convenzione.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Specificare il programma occupazionale elaborato indicando:

- la cadenza temporale con la quale si intende dare corso al numero di assunzioni di persone disabili previste;
- le modalità prescelte (es. richiesta nominativa);
- le tipologie contrattuali di inserimento;
- eventuali inserimenti mediati.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	N. DISABILI	ALLA DATA DEL	A TEMPO PIENO	PART-TIME orario
Contratto a tempo indeterminato				
Contratto di Formazione e lavoro				
Contratto a Termine - Durata mesi.....				
Contratto di apprendistato				

INSERIMENTI MEDIATI

TIPOLOGIE	N. DISABILI	DURATA
Tirocini di formazione e orientamento finalizzati all'assunzione		

N.B. – nel caso di programmi pluriennali le assunzioni previste devono essere programmate in misura percentuale minima del 20% degli avviamenti previsti per ciascun periodo di riferimento (anno) e comunque almeno di 1 unità.

Nel caso di programmi occupazionali di Enti pubblici che effettuano le assunzioni con chiamata nominativa, devono essere indicati specificatamente i CRITERI di SELEZIONE dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

5. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Descrivere lo sviluppo del programma previsto e gli strumenti attivabili per la sua realizzazione in relazione ad ogni singola fattispecie di inserimento lavorativo.

Nell'ipotesi di inserimenti lavorativi di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, deve essere esplicitato il percorso formativo attraverso l'utilizzo del modello «progetto formativo» predisposto, con indicazione delle forme di collaborazione/tutoraggio attivate o attivabili. (All. 1)

Nell'ipotesi di attivazione di tirocinio si rinvia espressamente alla convenzione di tirocinio formativo e di orientamento. (All. 2)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

6. PARTNER

Nel caso di partecipazione, nella progettazione e/o nella realizzazione del programma di inserimento, di un partner, allegare una comunicazione di adesione sottoscritta dallo stesso.



**TIMBRO E FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE**

....., lì

MODELLO DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONVENZIONE EX ARTICOLO 11, C. 4, E ARTICOLO 12, L. 68/99

ALLEGATO 1

STRUTTURA PROGRAMMA – PROGETTO FORMATIVO

(Rif. alla convenzione sottoscritta il _____)

Convenzione ex art. 11, comma 4, L. 68/99 ☐

Convenzione ex art.12 L. 68/99 ☐

Nominativo del/la lavoratore/lavoratrice

Nato/a il _____ a _____ Residente in _____

Via _____ Prov. _____

Codice fiscale: _____

Durata del progetto in mesi _____ Periodo di attivazione e chiusura _____

Numero formatori coinvolti: _____

Bilancio di competenze: ☐ Si ☐ No

Se sì, specificare: ☐ all'inizio ☐ in itinere ☐ in fase finale

Obiettivi conoscitivi	Medio periodo	Finali

Obiettivi operativi	Medio periodo	Finali

Suddivisione in moduli

Moduli	n. ore	Contenuti
1. base		- - - - -
2. professionalizzante		- - - - -

3. trasversale		- - - - -
Metodologia didattica	Ore dedicate	Strumenti didattici
Lezioni frontali		- - -
Role playing		- - -
Affiancamento		- - -
Prova pratica a solo		- - -
Prova pratica in gruppo		- - -
		- - -

Sistema di monitoraggio

Strumenti	A medio termine	Finale
- - -		
- - -		
- - -		

....., lì

Firma

ALLEGATO 2)**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(art. 4, comma 5 del decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 28 marzo 1998)

Tra le parti:

PROVINCIA di.....SOGGETTO PROMOTORE - rappresentato

dale la Soc.....

con sede legale inC.F./P.I.....

SOGGETTO OSPITANTE – rappresentata dal/la legale rappresentante.....

.....nato/a ail.....

C.F.

SI CONVIENE**Art. 1**

Per favorire gli inserimenti mirati di lavoratori/lavoratrici disabili, indicati nella convenzione ex art. 11 legge n. 68/99, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono avviati TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO e, pertanto, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998 n. 142, attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/97.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett D) della legge n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3

1. durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
2. Per ogni tirocinante inserito/a viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del/la tirocinante
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - Gli obiettivi e le finalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, delle strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio
 - Gli estremi identificativi delle assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il/la tirocinante è tenuto/a a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

Il soggetto ospitante assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto ospitante) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché le rappresentanti aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

....., lì

(firma del SOGGETTO PROMOTORE)

(firma del SOGGETTO OSPITANTE)

Su carta intestata del soggetto promotore

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(RIF. CONVENZIONE N° _____ STIPULATA IL _____)

Nominativo del/la tirocinante _____
Nato/a a _____ il _____
Residente in _____
Città _____ CAP. _____ Tel. _____
Cod. Fiscale _____
Titolo di studio _____

Attuale condizione (barrare le caselle)

- ☐ Studente scuola secondaria superiore
- ☐ Universitario/a
- ☐ Frequentante corso post-diploma
- ☐ Frequentante corso post laurea
- ☐ Disoccupato/a
- ☐ In mobilità
- ☐ Allievo/a della formazione professionale
- ☐ Inoccupato/a
- ☐ Portatore/portatrice di handicap

Azienda ospitante _____
Sede tirocinio _____
Reparto/Ufficio/Area _____
Tempi d'accesso ai locali aziendali _____
Periodo di tirocinio n. mesi _____ dal _____ al _____

Tutor soggetto promotore _____
_____Tutor aziendale _____

Posizione assicurative INAIL posizione n° _____
R.C.T. posizione n° _____
Compagnia _____

Obiettivi e modalità del tirocinio

Facilitazioni previste

Obblighi del/la tirocinante:

- Seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza

(data) _____

Firma per presa visione ed accettazione del/la tirocinante _____

Firma per il soggetto promotore _____

Firma per l'azienda _____

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 11 COMMA 1 E COMMA 4 LEGGE N. 68/99

L'anno _____, il giorno _____ presso la sede della PROVINCIA DI _____,

Servizio _____, in _____ Via _____;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" che ha riformato la disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell'inserimento mirato;

Visto in particolare l'art. 11 della suddetta legge, che prevede la stipula da parte degli uffici competenti di convenzioni con datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge n. 68/99;

Considerato che con il sistema della convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, per consentire da un lato ai/alle lavoratori/lavoratrici disabili un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e umane, dall'altro ai datori di lavoro una sostenibile progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti e una ottimizzazione dell'apporto lavorativo delle persone disabili;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 12 marzo 1999, n. 68 approvato con DPR 10 ottobre 2000, n. 333;

Viste le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni ex art. 11 legge n. 68/99 emanate dal Ministero del Lavoro, l'atto di indirizzo e coordinamento adottato dalla Regione Umbria con delibera di Giunta n. 1279 del 31.10.2000 e il Regolamento regionale

Nel caso di convenzione stipulata da un datore di lavoro pubblico inserire anche:

Visto l'art. 7, comma 2 della legge n. 68 del 1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

Considerato che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. 68/1999;

Atteso che l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di avviare le assunzioni di unità appartenenti alle categorie protette, nel caso non risulti coperta la quota percentuale ex art. 3 della legge 68/99, deve tener conto delle disposizioni di cui alla legge n. 449/1997 concernente la Programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Sentita la Commissione provinciale tripartita nella seduta deled acquisito dalla stessa il parere favorevole;

Sentito il Comitato tecnico nella seduta del(nel caso di convenzione ex art. 11, c. 4);

TRA

La Provincia di, (di qui in poi denominata “LA PROVINCIA”) con sede in...
....., rappresentata da, in qualità di.....
.....

E

La Soc./Ente.....(di qui in poi denominato “DATORE DI LAVORO”),
CF/P.IVA n.,con sede legale in
soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99, art.3: ☐sub a) oltre 50 dipendenti ☐sub
b) da 36 a 50 dipendenti ☐sub c) da 15 a 35 dipendenti
rappresentata da, nato/a ail.....C.F.
.....in qualità di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Il datore di lavoro si impegna a dar corso all'allegato programma di inserimento/i mirato/i di n. _____ disabile/i di durata ☐ANNUALE ☐BIENNALE ☐TRIENNALE a decorrere dalla stipula, a ☐totale ☐parziale copertura della quota d'obbligo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Nel caso di convenzione stipulata da un datore di lavoro pubblico inserire anche:

- Per i/le lavoratori/lavoratrici disabili è necessaria l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/1999 ed il possesso dei requisiti ordinari previsti per il pubblico impiego;
 - Nel caso di attivazione della procedura di assunzione con chiamata nominativa i/le lavoratori/lavoratrici dovranno essere anche utilmente collocati/e nella graduatoria delle precedenza per le assunzioni obbligatorie presso gli Enti pubblici ai sensi del DPR 18 giugno 1997, n. 246;
-

- 2) Il datore di lavoro si impegna altresì a dare immediata segnalazione di eventuali difficoltà che possano compromettere l'esito del percorso di inserimento o alterare la scansione temporale degli impegni di assunzione programmati;
- 3) Il datore di lavoro si impegna a presentare una comunicazione informativa sullo stato di adempimento degli impegni occupazionali sottoscritti; in caso di convenzione pluriennale la comunicazione informativa dovrà avere cadenza annuale;
- 4) Qualora il datore di lavoro intenda presentare una ulteriore proposta di convenzione da attivarsi senza soluzione di continuità rispetto alla presente, dovrà presentare la proposta unitamente alla relazione conclusiva 60 (sessanta) giorni prima della naturale scadenza della convenzione;

- 5) In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche del datore di lavoro durante il periodo di vigenza della convenzione comunicate e comprovate dallo stesso, potranno introdursi modifiche al programma di inserimento;
- 6) Qualora il datore di lavoro comunichi sopravvenute situazioni di crisi aziendale, ascrivibili alle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di sospensione degli obblighi occupazionali, la convenzione sarà sospesa per l'intera durata della situazione di crisi;
- 7) Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni oggetto della presente convenzione sia imputabile esclusivamente al comportamento inadempiente del datore di lavoro contraente per sua inattività o ritardo, e persistendo tale comportamento anche a seguito di formale atto di diffida della Provincia ad adempiere entro 30 gg, la convenzione si intende immediatamente risolta, e nei confronti dello stesso potranno essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 15, comma 4 della legge n. 68/99 cit., a far data dalla presentazione della proposta di convenzione nell'ipotesi di totale inadempimento, a far data dall'ultimo adempimento negli altri casi.

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al completamento del programma di inserimento ivi previsto.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, lì _____

Per la PROVINCIA DI _____
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Per il DATORE DI LAVORO

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 12 legge n. 68/99

**Il giorno del mese di dell'anno presso la sede della provincia
di**

.....

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" che ha riformato la disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell'inserimento mirato, e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto in particolare l'art. 12 della suddetta legge che prevede la stipula da parte degli uffici competenti di convenzioni con datori di lavoro privati, soggetti all'obbligo di assumere lavoratori/lavoratrici disabili ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, e le Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, o i/le disabili liberi/e professionisti/e iscritti/e all'albo da almeno un anno, finalizzate all'inserimento temporaneo di disabili presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i/le citati/e liberi/e professionisti/e, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro;

TRA

La Provincia di

Rappresentata dal
(di seguito denominata PROVINCIA)

E

La Soc.con sede legale in

ViaC.F./P.I.rappresentata dal

Signorin qualità di
(di seguito denominata DATORE DI LAVORO)

E

La Soc. Cooperativa sociale a r.l., con sede legale in

.....C.F./P.I.....Rappresentata dal Sig.

.....in qualità di presidente pro tempore (di seguito denominata COOPERATIVA), in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2 del DPR n. 333/2000 cit.

OVVERO

Il/la disabile libero/a professionista..... in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, c. 4, lett. B del Regolamento regionale n.....del.....

Con studio inVia.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Il DATORE DI LAVORO, a copertura totale o parziale della quota d'obbligo di cui all'art. 3 sub a), b), c) della legge n. 68/99, dichiara di assumere il/la Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____ Via _____ con contratto a tempo indeterminato a far data dal _____;
- 2) Il/la lavoratore/lavoratrice disabile _____ è distaccato/a temporaneamente presso la COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA per il periodo _____ (fino ad un massimo di 12 mesi) decorrenti dalla data di assunzione di cui al precedente punto 1;
- 3) La COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA, per effetto del distacco, assume a proprio carico tutti i diritti e gli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro instaurato, in via di principio in base alla disciplina normativa del CCNL del datore di lavoro, o in base al CCNL delle Cooperative Sociali/Disabile libero professionista per espressa volontà delle parti;
- 4) IL DATORE DI LAVORO si impegna ad affidare alla COOPERATIVA **ovvero** al/alla DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA le seguenti commesse di lavoro

per l'ammontare di € _____
- 5) Il DATORE DI LAVORO e la COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA danno atto che l'ammontare della commessa è tale da consentire alla Cooperativa – al/alla Disabile libero/a professionista:
 - a) lo svolgimento delle funzioni finalizzate all'inserimento del/la disabile prescelto/a;
 - b) l'applicazione della parte normativa e contributiva del CCNL di riferimento, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutto il periodo in cui il/la lavoratore/lavoratrice è impegnato/a nella cooperativa - presso il/la disabile libero/a professionista;
- 6) La COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA si impegna ad inserire il/la disabile con il percorso formativo personalizzato, contenuto nell'allegato atto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, finalizzato ad assicurare al/la lavoratore/lavoratrice disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche, professionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione della specificità tecniche e organizzative dell'azienda (All. 1);

- 7) La COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA precisa che al/la suddetto/a lavoratore/lavoratrice saranno affidate le seguenti mansioni, compatibili con l'inserimento mirato

e con le seguenti modalità di svolgimento:

- 8) La eventuale proroga della durata della presente convenzione per ulteriori 12 mesi, deve essere debitamente motivata e comunque sottoposta alla approvazione del competente servizio della Provincia di;
- 9) L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti, prima della naturale scadenza della presente convenzione, determina la immediata acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nei confronti del/la lavoratore/lavoratrice disabile assunto/a e la sua contestuale immissione in servizio, nonché il completamento, laddove necessario, del percorso formativo iniziato e volto al conseguimento di professionalità equivalenti e quelle possedute e adeguate alle mansioni che il/la disabile stesso è chiamato a svolgere presso datore di lavoro;
- 10) Gli esiti del percorso formativo finalizzato sono comunicati con cadenza _____ dalla COOPERATIVA SOCIALE **ovvero** dal/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA al DATORE DI LAVORO e alla PROVINCIA mediante relazione scritta completa della descrizione del percorso seguito e dei risultati raggiunti;
- 11) La PROVINCIA, comunque, si riserva di effettuare verifiche periodiche sul corretto andamento della presente convenzione;
- 12) Qualora la COOPERATIVA **ovvero** il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA non adempia agli obblighi assunti, omettendo di comunicare nei termini pattuiti gli esiti del percorso formativo, la Provincia provvederà a richiedere l'adempimento entro 30 gg., mediante formale atto di diffida, al cui esito negativo la convenzione si intende risolta a tutti gli effetti.
Il/la lavoratore/lavoratrice disabile è contestualmente immesso/a in servizio presso il datore di lavoro contraente, con eventuale completamento del percorso formativo da parte di quest'ultimo.
La Cooperativa **ovvero** il/la disabile libero/a professionista risultata/o inadempiente è esclusa/o dalla possibilità di contrarre analoghe convenzioni per 12 mesi.
- 13) Le parti si impegnano ad utilizzare e trattare i dati personali, anche sensibili, relativi al/la disabile, esclusivamente per le finalità connesse con l'attuazione della presente convenzione nonché nel

rispetto e nei limiti consentiti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

....., li.....

La Provincia di..... _____

Il datore di lavoro _____

La Cooperativa _____

Il/la Libero/a professionista _____

Per espressa accettazione di quanto previsto ai punti nn. 3 e 5

Il/la lavoratore/lavoratrice _____

Avv. PAOLA MANUALI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia dell'11 marzo 1995 - n. 4/95 - Stampa Grafica Salvi - Perugia
